



Comune di  
**Milano**

Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate

## Art. 4: Cause di inconferibilità e altre cause ostative alla candidatura – Cause di incompatibilità

<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>Cause di inconferibilità e altre cause ostative alla candidatura</b> <b>– Cause di incompatibilità</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>Cause di <i>inelleggibilità</i>, inconferibilità, e altre cause ostative alla candidatura –</b> <b>Cause di incompatibilità e di esclusione</b></p>	
<p><b>1.</b> Per quanto non diversamente previsto dagli Statuti degli Enti, laddove più restrittivi, e dal presente Regolamento, si rinvia per la disciplina delle cause di inconferibilità e di incompatibilità alla normativa applicabile <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p><b>2.</b> In aggiunta alle cause di incompatibilità di cui al comma precedente, non possono, inoltre, essere designati e/o nominati presso gli Enti:</p> <p>a) i Consiglieri e gli Assessori comunali e municipali del Comune di Milano;</p> <p>b) coloro che siano già nominati in un altro Ente, salvo che per l'incarico di revisore dei conti o di componente di Collegi sindacali e salvo i casi in cui la nomina sia caratterizzata da una connessione funzionale.</p> <p><b>3.</b> Nei casi di incompatibilità di cui ai commi precedenti del presente articolo, il nominato o designato hanno il diritto di optare per una delle due cariche. Tale diritto va esercitato entro 30 giorni dalla nomina o designazione ovvero entro il minor termine previsto dalla specifica normativa. Se il soggetto non opta entro il termine, decade dalla nomina o designazione.</p> <p><b>4.</b> Sono esclusi dalla nomina di rappresentante del Comune presso gli Enti:</p> <p>a) coloro che si trovino in conflitto di interessi rispetto al Comune o agli Enti interessati;</p> <p>b) coloro che siano stati revocati da precedenti incarichi di rappresentante del Comune per motivate ragioni, ai sensi del successivo art. 11;</p> <p>c) coloro che siano stati nominati consecutivamente per due volte nello stesso Ente, salvo il caso che dalla cessazione dell'ultima nomina sia trascorso un periodo equivalente alla durata del relativo mandato.</p>	<p><b>1.</b> Fermo restando quanto previsto <i>in materia di cause di ineleggibilità/inconferibilità e incompatibilità dal Codice civile</i>, dalla normativa applicabile pro tempore vigente, nonché dagli Statuti degli Enti, laddove più restrittivi, <i>sono, inoltre, incompatibili alla nomina o designazione presso enti:</i></p> <p><b>2.</b> <del>In aggiunta alle cause di incompatibilità di cui al comma precedente, non possono, inoltre, essere designati e/o nominati presso gli Enti:</del></p> <p>a) i Consiglieri e gli Assessori comunali e municipali del Comune di Milano;</p> <p>b) coloro che siano già nominati in un altro Ente, salvo che per l'incarico di revisore dei conti o di componente di Collegi sindacali. <del>e salvo i casi in cui la nomina sia caratterizzata da una connessione funzionale;</del></p> <p><i>c) coloro che si trovino in conflitto di interessi rispetto al Comune o agli Enti interessati;</i></p> <p><b>2.</b> Nei casi di incompatibilità di cui al comma precedente del presente articolo, il nominato o designato hanno il diritto di optare per una delle due cariche. Tale diritto va esercitato entro 30 giorni dalla nomina o designazione ovvero entro il minor termine previsto dalla specifica normativa. Se il soggetto non opta entro il termine, decade dalla nomina o designazione.</p> <p><b>3. Sono esclusi dalla nomina di rappresentante del Comune presso gli Enti:</b></p> <p>a) <del>coloro che si trovino in conflitto di interessi rispetto al Comune o agli Enti interessati;</del></p> <p>b) <del>coloro che siano stati revocati da precedenti incarichi di rappresentante del Comune per motivate ragioni, ai sensi del successivo art. 11;</del></p> <p>c) <i>coloro che siano stati nominati consecutivamente per due volte <b>abbiano ricoperto tre mandati consecutivi completi nello stesso Ente</b>, salvo il caso che dalla cessazione dell'ultimo mandato sia trascorso un periodo equivalente alla durata <b>del mandato stesso. Ai fini del computo dei mandati, si considera completo il mandato che abbia avuto una durata superiore almeno di un giorno alla metà della durata ordinaria statutariamente prevista o nel corso del quale siano stati approvati un numero di bilanci d'esercizio superiore alla metà di quelli ordinariamente previsti dallo statuto. Restano salve le disposizioni più restrittive previste dagli Statuti degli Enti.</b></i></p>	<p><i>Si propone l'inserimento della lett. c) in quanto detta fattispecie è già prevista quale causa di incompatibilità in virtù del combinato disposto dei vigenti art. 4, comma 4 lett. a) e art. 11, comma 5. Coerentemente, si propone l'abrogazione della lett. a) del successivo comma 4.</i></p> <p><i>La previsione di cui alla lett. a) è stata trasfusa nella lett. c) di cui al comma 1.</i></p> <p><i>Escludere a priori un candidato alla procedura perché revocato in precedenza potrebbe comportare il rischio di ricorsi, Spetterà, quindi, alla Commissione di esperti e al Sindaco valutare, di caso in caso sulla base delle motivazioni della revoca, l'esclusione o meno dalla nomina.</i></p> <p><i>In merito alla proposta di modifica della lett. c) si osserva che il Codice civile e gli Statuti delle società partecipate non prevedono limiti di mandato.</i></p>

## Cause di incompatibilità e/o esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente normativa

MILANO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	REGIONE LOMBARDIA	BOLOGNA	FIRENZE	NAPOLI	ROMA	TORINO
<p><b>Cause di incompatibilità</b></p> <p>Non possono essere nominati o designati, salvo il diritto di opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i Consiglieri e gli Assessori comunali e municipali del Comune di Milano;</li> </ul> <p>-coloro che siano già nominati in un altro Ente, salvo che per l'incarico di revisore dei conti o di componente di Collegi sindacali;</p> <p>-coloro che si trovino in conflitto di interessi rispetto al Comune o agli Enti interessati;</p>	<p>Non sono previste ulteriori cause di incompatibilità rispetto a quelle già stabilite dalla normativa vigente.</p>	<p>Sono previste ulteriori cause di incompatibilità rispetto a quelle già stabilite dalla normativa vigente.</p> <p><u>Per le nomine del Consiglio regionale</u> non è ammesso il cumulo degli incarichi, salvo che non si tratti di incarichi in organi di controllo fino ad un massimo di 2 incarichi (escluse le cariche di componente supplente).</p> <p><u>Per le nomine della Giunta regionale</u> è consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi, fatta eccezione per gli enti del sistema regionale per i quali non è ammesso il cumulo.</p>	<p>Sono previste ulteriori cause di incompatibilità rispetto a quelle già stabilite dalla normativa vigente.</p> <p>Gli incarichi non sono di norma cumulabili.</p>	<p>Sono previste ulteriori cause di incompatibilità rispetto a quelle già stabilite dalla normativa vigente.</p> <p>Gli incarichi non sono di norma cumulabili.</p>	<p>Sono previste ulteriori cause di incompatibilità rispetto a quelle già stabilite dalla normativa vigente.</p> <p>Nessun specifico divieto di cumulo di incarichi.</p>	<p>Sono previste ulteriori cause di incompatibilità rispetto a quelle già stabilite dalla normativa vigente.</p> <p>È vietata l'assunzione, nel medesimo arco temporale, di più incarichi negli Organi di Amministrazione degli Enti.</p> <p>E' ammessa invece l'assunzione di più incarichi – non superiore a due – negli Organi di controllo</p>	<p>Non sono previste ulteriori cause di incompatibilità rispetto a quelle già stabilite dalla normativa vigente.</p> <p>Si possono ricoprire contemporaneamente al massimo 2 incarichi remunerati di amministratore, salvo che, prima della nomina, l'interessato rinunci ad uno dei due emolumenti. Il divieto di cumulo dei compensi non si applica agli incarichi negli organi di controllo.</p>
<p><b>Causa di esclusione</b>-coloro che siano stati nominati consecutivamente per due volte nello stesso Ente, salvo il caso che dalla cessazione dell'ultima nomina sia trascorso un periodo equivalente alla durata del relativo mandato.</p>	<p>Coloro che siano stati nominati consecutivamente per due volte nello stesso organismo, su nomina, designazione o indicazione di Città metropolitana di Milano, salvo il caso in cui, dalla cessazione dell'ultima carica, sia trascorso un periodo equivalente alla durata del mandato dell'organo.</p>	<p>Non previsti limiti di mandato in entrambi i casi.</p>	<p>Coloro che rappresentano il Comune non possono ricoprire lo stesso incarico per due mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione del Sindaco.</p> <p>Il Sindaco promuove il ricambio generazionale.</p>	<p>Coloro che siano stati nominati o designati consecutivamente per due volte nello stesso ente.</p>	<p>Chi è stato nominato consecutivamente più di tre volte nello stesso organismo del Comune.</p>	<p>Non previsti limiti di mandato.</p>	<p>Coloro che siano stati nominati/designati dalla Città di Torino, per due mandati completi e consecutivi nella società, ente, azienda o istituzione per cui si deve procedere alla nomina o designazione, non prima che siano passati due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.</p>

## Art. 5: Procedura di nomina o designazione e termini

### Art. 5

#### Procedura di nomina o designazione e termini

1. Qualora la nomina o la designazione debba essere effettuata per scadenza ordinaria dell'incarico, il Sindaco dà comunicazione dell'avvio della procedura per la nomina o designazione di rappresentanti del Comune almeno sei mesi prima della scadenza del termine per provvedere, mediante avviso da pubblicare nell'albo pretorio, nel sito web del Comune.
2. Il termine complessivo entro cui deve concludersi il procedimento di nomina o designazione per scadenza ordinaria dell'incarico è stabilito in complessivi 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, in raccordo con la scadenza naturale dell'incarico e assicurando continuità nell'azione amministrativa.
3. Qualora la nomina o la designazione debba essere effettuata per cause diverse dalla scadenza ordinaria, si procede alla pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui si è effettuato l'accertamento relativo alla sussistenza della causa di cessazione. Il procedimento, in tal caso, dovrà essere concluso entro complessivi 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma o nel minor termine nel caso ricorrano le condizioni d'urgenza e di interesse pubblico. I termini di cui al presente comma si applicano anche per le ipotesi di revoca

### Art. 5

#### Procedura di nomina o designazione e termini

1. Qualora la nomina o la designazione debba essere effettuata per scadenza ordinaria dell'incarico, il Sindaco dà comunicazione dell'avvio della *La* procedura per la nomina o designazione di rappresentanti del Comune *per scadenza ordinaria delle cariche* almeno sei mesi prima della scadenza del termine per ~~provvedere~~, *prende avvio con la pubblicazione* mediante *di apposito* avviso da pubblicare nell' albo pretorio e sul ~~nel~~ sito web del Comune.
2. ~~Il termine complessivo entro cui deve concludersi il procedimento di nomina o designazione per scadenza ordinaria dell'incarico è stabilito in complessivi 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, in raccordo con la scadenza naturale dell'incarico e assicurando continuità nell'azione amministrativa.~~  
*Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.*  
*Qualora le candidature presentate non risultino adeguate, il termine di presentazione delle candidature può essere prorogato per un periodo non inferiore a 10 giorni.*  
*Per le stesse motivazioni si può procedere alla riapertura del termine di presentazione delle candidature entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza dell'Avviso e per un periodo non inferiore a 10 giorni.*  
*La procedura deve concludersi in tempo utile per consentire al Sindaco di effettuare le nomine e/o designazioni entro le rispettive scadenze o entro i diversi termini prescritti.*
3. Qualora la nomina o la designazione debba essere effettuata per cause diverse dalla scadenza ordinaria *dell'organo (come nel caso di sostituzione, revoca e decadenza) intervenute durante il mandato, il Sindaco procede alle nomine o alle designazioni scegliendo tra le candidature già dichiarate idonee per la posizione resasi vacante, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e del perdurare dell'assenza delle cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità. Qualora le candidature idonee non siano adeguate, si procede alla pubblicazione dell'Avviso di cui ai commi 1 e 2.* ~~si procede alla pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui si è effettuato l'accertamento relativo alla sussistenza della causa di cessazione. Il procedimento, in tal caso, dovrà essere concluso entro complessivi 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma o nel minor termine nel caso ricorrano le condizioni d'urgenza e di interesse pubblico. I termini di cui al presente comma si applicano anche per le ipotesi di revoca.~~
4. ~~Nelle ipotesi di insediamento di una nuova Amministrazione comunale, si dovrà procedere nei termini previsti dall'art. 50, comma 9, del d. lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 44, lett. o) dello Statuto, per le nomine scadute. Negli altri casi il procedimento potrà essere avviato entro il complessivo termine di 180 giorni dalla convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale.~~  
*4. Nel caso di nomine o designazioni ai sensi del precedente comma 3 è fatto salvo il rispetto dell'art. 57, comma 7 dello Statuto comunale, nonché dell'art. 6, comma 4 del presente Regolamento.*

**Valutare l'opportunità di prevedere la riapertura.**

**La proposta di modifica è coerente con la previsione di cui al 1° comma dell'art. 57 dello Statuto comunale, che così dispone: "Le nomine devono essere effettuate entro i termini fissati dalla legge".**

**Ipotesi già regolata dalla normativa citata nello stesso comma 4.**

## Procedura, sostituzione e revoca

MILANO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	REGIONE LOMBARDA	BOLOGNA	FIRENZE	NAPOLI	ROMA	TORINO
<p>Il Sindaco dà comunicazione dell'avvio della procedura per la nomina o designazione almeno sei mesi prima della scadenza del termine per provvedere, mediante avviso da pubblicare nell'albo pretorio, nel sito web del Comune. Il termine entro cui deve concludersi il procedimento per scadenza ordinaria dell'incarico è di 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.</p> <p>Presentazione telematica delle candidature.</p>	<p>Pubblicazione Avviso all'Albo pretorio e sul sito web</p> <p>Presentazione telematica delle candidature.</p>	<p><u>Per le nomine di competenza del Consiglio regionale:</u> pubblicazione Avviso su BURL e sito Consiglio entro 45 gg. prima della scadenza dell'organo. Non è indicata specifica modalità di presentazione delle candidature.</p> <p><u>Per le nomine di competenza della Giunta regionale:</u> pubblicazione sul BURL quadrimestrale dell'elenco delle nomine e designazioni in scadenza. Le candidature sono presentate al protocollo regionale entro 45 gg. prima della scadenza del termine per il rinnovo.</p>	<p>Pubblicazione dell'elenco delle nomine e designazioni da effettuare nel semestre successivo all'Albo pretorio on line e sul sito del Comune, indicando, tra l'altro, la data entro cui deve essere presentata la candidatura.</p> <p>Presentazione delle candidature mediante PEC</p>	<p>Avviso pubblicato all'Albo Pretorio e nelle sedi comunali, pubblicato nella rete civica, tre mesi prima della scadenza degli incarichi.</p> <p>Non è indicata specifica modalità di presentazione delle candidature.</p>	<p>Avviso pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del comune trenta giorni prima della scadenza ordinaria dell'incarico. Il termine per la presentazione delle candidature non è inferiore a 20 giorni.</p> <p>Non è indicata specifica modalità di presentazione delle candidature.</p>	<p>È prevista l'istituzione di un Elenco Unico Generale (suddiviso in due sezioni: una per gli organi di amministrazione e una per quelli di controllo), valido fino alla scadenza del mandato del Sindaco e aggiornato almeno una volta l'anno.</p> <p>Nell'elenco sono inseriti i curricula dei soggetti ritenuti idonei, che hanno inviato la candidatura, spontaneamente o a seguito di avviso pubblico, mediante pec o in via telematica.</p>	<p>Avviso pubblicato annualmente per la formazione di elenchi pubblici di nominativi da cui attingere per le nomine/designazioni.</p> <p>Presentazione delle candidature mediante PEC o in via telematica.</p>
<p>Nei casi <b>di rinunzie, dimissioni, revoche e decadenze</b> da precedenti incarichi, intervenute entro l'anno di riferimento dell'avviso pubblico e fino all'indizione dell'avviso pubblico successivo, il Sindaco, previa consultazione con la Commissione di esperti, effettua nuove nomine.</p> <p>Qualora le candidature idonee non siano sufficienti a coprire le sostituzioni, il Sindaco, ed il Consiglio comunale laddove spetti a</p>	<p>Il Sindaco metropolitano effettua nuove nomine tenendo conto della relazione redatta dalla Commissione di esperti per quella specifica carica. Qualora le candidature idonee non siano sufficienti a coprire le sostituzioni, il Sindaco può procedere scegliendo tra le candidature giudicate idonee per posizioni analoghe in altri organismi. Il Sindaco potrà ricorrere a relazioni relative ad avvisi pubblicati nei due anni</p>	<p><u>Per le sostituzioni di competenza del Consiglio regionale:</u> si provvede ricorrendo, ove possibile, alle candidature già acquisite. In caso di mancata nomina entro max. 60 gg. provvede il Presidente del Consiglio in via sostitutiva.</p> <p><u>Per le sostituzioni di competenza della Giunta regionale:</u> pubblicazione di un avviso. In caso di mancata nomina entro max. 60 gg. provvede il Presidente in via</p>	<p>Per le nomine che si rendano necessarie nel corso dell'anno, è prevista la pubblicazione di elenchi suppletivi.</p>	<p>Qualora le nomine o designazioni debbano essere effettuate per cause diverse dalla scadenza ordinaria si procede con Avviso pubblico con termini abbreviati.</p>	<p>Non viene disciplinata.</p>	<p>Non viene disciplinata, in quanto è previsto l'elenco unico valido per tutta la durata del mandato del Sindaco</p>	<p>Non viene disciplinata, in quanto è prevista la formazione di elenchi.</p>

## Art. 6: Presentazione delle candidature

<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <b>Presentazione delle candidature</b></p> <p><b>1.</b> Ai sensi del comma 3 dell'art. 57 dello Statuto comunale ed entro i termini stabiliti nell'avviso pubblico, possono presentare candidature anche in via telematica per ciascuno dei singoli incarichi da conferire:</p> <p>a) i consiglieri comunali di Milano;</p> <p>b) gli ordini professionali e le università milanesi;</p> <p>c) le associazioni sindacali e di categoria aventi sede a Milano;</p> <p>d) le altre associazioni nazionali, regionali o locali, le quali abbiano sede principale o secondaria nel Comune di Milano e vi operino almeno da uno anno;</p> <p>e) gruppi di almeno 100 cittadini residenti nel Comune di Milano iscritti nelle liste elettorali, mediante sottoscrizione autenticata a termini di legge.</p> <p>Le candidature devono essere accompagnate da una sintetica motivazione.</p> <p><b>2.</b> Ogni proponente può presentare candidati in numero non superiore, per ciascun Ente, a due, e comunque non superiore al numero di nomine o designazioni spettanti al Comune. Resta fermo il disposto del comma 7 dell'art. 57 dello Statuto comunale.</p> <p><b>3.</b> Per gli organi di amministrazione ogni candidatura deve essere riferita esplicitamente ad un massimo di tre Enti indicati nell'avviso pubblico.</p> <p><b>4.</b> Almeno i 2/3 dei posti nei Collegi sindacali e nei Collegi dei revisori dei conti devono essere riservati a candidati indicati dai consiglieri di opposizione.</p> <p><b>5.</b> Deve altresì essere riservato ai candidati indicati dai Consiglieri dell'opposizione, in possesso dell'iscrizione al Registro dei revisori contabili, un numero di posti equivalente a quello previsto nell'avviso pubblico per i componenti effettivi del Consiglio di Sorveglianza iscritti al Registro dei revisori contabili.</p> <p><b>6.</b> Il candidato dovrà altresì dichiarare nella propria domanda eventuali casi di revoca dall'incarico di rappresentante di enti pubblici in enti ed organismi partecipati direttamente o indirettamente da enti ed organismi pubblici.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <b>Presentazione delle candidature</b></p> <p><b>1.</b> Ai sensi del comma 3 dell'art. 57 dello Statuto comunale, <i>con le modalità</i> ed entro i termini stabiliti nell'avviso pubblico <i>di cui all'art. 5</i>, possono presentare <i>proporre</i> candidature <del>anche in via telematica</del> per ciascuno dei singoli incarichi da conferire:</p> <p>a) i consiglieri comunali di Milano;</p> <p>b) gli ordini professionali e le università milanesi;</p> <p>c) le associazioni sindacali e di categoria aventi sede a Milano;</p> <p>d) le altre associazioni nazionali, regionali o locali, le quali abbiano sede principale o secondaria nel Comune di Milano e vi operino almeno da un anno;</p> <p>e) gruppi di almeno 100 cittadini residenti nel Comune di Milano iscritti nelle liste elettorali, mediante sottoscrizione autenticata a termini di legge.</p> <p><del>Le candidature devono essere accompagnate da una sintetica motivazione.</del></p> <p><b>2.</b> Ogni proponente può presentare candidati in numero non superiore, per ciascun Ente, a due, e comunque non superiore al numero di nomine o designazioni spettanti al Comune <i>nell'organo cui si riferisce la candidatura</i>. Resta fermo il disposto del comma 7 dell'art. 57 dello Statuto comunale. <b><i>Nel caso di candidature plurime per lo stesso organo, il proponente perseguirà, ove possibile, il rispetto dell'equilibrio di genere.</i></b></p> <p><b>3. invariato</b></p> <p><b>4. invariato</b></p> <p><del><b>5.</b> Deve altresì essere riservato ai candidati indicati dai Consiglieri dell'opposizione, in possesso dell'iscrizione al Registro dei revisori contabili, un numero di posti equivalente a quello previsto nell'avviso pubblico per i componenti effettivi del Consiglio di Sorveglianza iscritti al Registro dei revisori contabili.</del></p> <p><b>6. 5.</b> Il candidato dovrà altresì dichiarare nella propria domanda eventuali casi di revoca dall'incarico di rappresentante di enti pubblici in enti ed organismi partecipati direttamente o indirettamente da enti ed organismi pubblici</p>	<p><i><b>Si propone l'eliminazione dell'ultimo periodo del comma 2 in quanto la previsione del 25% dei posti da riservare ai candidati proposti dalla società civile – per i soli enti appartenenti o controllati dal Comune – trova applicazione in fase di nomina e non di presentazione delle candidature.</b></i></p> <p><i><b>La proposta di abrogazione del comma 5 è coerente con la proposta di abrogazione del comma 8 dell'art. 3 (si veda relativa nota)</b></i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Soggetti legittimati a presentare le candidature e relative modalità

MILANO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	REGIONE LOMBARDIA	BOLOGNA	FIRENZE	NAPOLI	ROMA	TORINO
Le candidature possono essere proposte esclusivamente dai soggetti elencati all'art. 6.  Non sono ammesse autocandidature	Sono ammesse anche le autocandidature	Non sono ammesse autocandidature per entrambe le procedure. È inoltre previsto che, per gli organismi collegiali, i soggetti legittimati sono tenuti a proporre nominativi di entrambi i generi.	Sono ammesse solo autocandidature	Sono ammesse solo autocandidature			
Ogni proponente può presentare candidati in nr. non superiore alle nomine o designazioni spettanti al Comune e, comunque, non superiore per ciascun ente a 2.	Ogni proponente può presentare candidati in numero non superiore al numero di nomine o designazioni spettanti alla Città metropolitana.	Nessun limite per entrambe le procedure.	Manca analoga previsione in quanto sono ammesse solo autocandidature	Manca analoga previsione in quanto sono ammesse solo autocandidature	Manca analoga previsione in quanto sono ammesse solo autocandidature	Manca analoga previsione in quanto sono ammesse solo autocandidature	Manca analoga previsione in quanto sono ammesse solo autocandidature
<b>Ogni candidatura</b> deve essere riferita esplicitamente <b>ad un massimo di tre enti.</b>	Manca analoga previsione in quanto la Città Metropolitana non pubblica avvisi con più enti.	Manca analoga previsione	Manca analoga previsione	Manca analoga previsione	Manca analoga previsione	Manca analoga previsione	Manca analoga previsione
Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature – <b>non disciplinata.</b>	Prevista	Prevista	Non disciplinata	Non disciplinata	Non disciplinata	Non prevista in quanto viene costituito un Elenco Unico Generale aggiornato almeno una volta l'anno	Non disciplinata